



LEGA PRO

COMUNICATO N. 27/DIV – 26 SETTEMBRE 2024

27/92

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 25 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 25 Settembre 2024

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ATALANTA U23
CALDIERO TERME
FERALPISALO'
LECCO

PERGOLETTESE
ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO
ARZIGNANO V.

5-1
0-2
2-0
3-2

GIRONE B

LUCCHESE
TERNANA

PIANESE
LEGNAGO SALUS

3-3
8-0

GIRONE C

CATANIA
CROTONE
FOGGIA
LATINA
POTENZA

AUDACE CERIGNOLA
SORRENTO
GIUGLIANO
ACR MESSINA
TRAPANI

0-0
1-2
1-2
1-1
1-5

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 25 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:



Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FOGGIA, LATINA, LECCO, LUCCHESI e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all'interno dell'area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto;

2. al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

3. all'89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette d'acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità del lancio del petardo nei pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver:

1. lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell'impalcatura del Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificati danni a seguito della condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SANTARELLI GIORGIO (LUCCHESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA (POTENZA)

per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GOBETTI NICOLO (CALDIERO TERME)

ERCOLANI LUCA (FOGGIA)

ODJER MOSES (PIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANTONI EDOARDO (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME)

ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)

QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)

LUCIANI ALESSIO (FERALPISALO')

SALINES EMMANUELE (FOGGIA)

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)

BERMAN TAMIR (LATINA)

GALLI GIORGIO (LECCO)

STANTE FRANCESCO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEDICILLO LEONARDO	(ACR MESSINA)
PETRUCCI DAVIDE	(ACR MESSINA)
BAGATTI NICCOLO	(ALCIONE MILANO)
ANTONIAZZI MANUEL	(ARZIGNANO V.)
VLAHOVIC VANJA	(ATALANTA U23)
BALDANI NICOLO	(CALDIERO TERME)
MONDINI GABRIELE	(CALDIERO TERME)
PELAMATTI ANDREA	(CALDIERO TERME)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(CATANIA)
DI PASQUALE DAVIDE	(CROTONE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(CROTONE)
RINALDI FILIPPO	(FERALPISALO')
DIABY ABOUBAKAR	(LEGNAGO SALUS)
SAPORITI EDOARDO	(LUCCHESE)
SELVINI ALESSANDRO	(LUCCHESE)
ABUBAKAR SALIM	(PERGOLETTESE)
CHESTI FRANCESCO	(PIANESE)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS	(SORRENTO)
LOIACONO GIUSEPPE	(TERNANA)
CIOTTI PIETRO	(TRAPANI)
MARTINA ALESSANDRO	(TRAPANI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANETTA MARCO	(ACR MESSINA)
PESSOLANI GABRIELE	(ALCIONE MILANO)
MATTIOLI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
COMI PIETRO	(ATALANTA U23)
TORNAGHI PIETRO	(ATALANTA U23)
FAGGIOLI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO	(AUDACE CERIGNOLA)
OVISZACH ENRICO	(CROTONE)
RISPOLI ANDREA	(CROTONE)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
PELLEGRINI JACOPO	(FERALPISALO')
ROMANO ANTONIO	(GIUGLIANO)
CRECCO LUCA	(LATINA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
VONA EDOARDO	(LATINA)
BEGHETTO ANDREA	(LECCO)
LOUAKIMA CORENTIN YANIS	(LECCO)
DEMIROVIC ELIAN	(LEGNAGO SALUS)
MONDELE ANZUN LUKAS HUBERT	(PERGOLETTESE)
GHSOLFI MATTEO	(POTENZA)
RICCARDI PASQUALE	(SORRENTO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 26 Settembre 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani